SENT. 194/14

CRON. 24/14
REP. 148/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Marco Vannucci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50412 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2011 e vertente

TRA

Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria, con sede in Roma, cod. fisc. 00476680582, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Astone, Valerio Di Gravio e Luigi Farenga, del foro di Roma, per procura speciale alla lite estesa a margine della comparsa di costituzione a mezzo di nuovi procuratori depositata il 13 aprile 2012

ATTORE

E

Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a., con sede in Ronchi dei Legionari, cod. fisc. 00520800319, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Mormino, del foro di Roma, Alfredo Antonini e Daniele Casciano, del foro di Trieste, per procura speciale alla lite estesa in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTO

OGGETTO: azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss. l.fall.).

CONCLUSIONI

All'udienza del 3 giugno 2013, fissata per la precisazione delle conclusioni, i difensori con procura delle parti così hanno rassegnato le proprie conclusioni:

per l'attore: "I. *In via istruttoria si chiede:*...omissis; II. *nel merito*...omissis: *1) dichiarare inefficaci nei confronti della massa dei creditori di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e revocare, ai sensi dell'art. 67, comma II, L.F. (richiamato dall'art. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), i pagamenti pari a complessivi Euro 1.621.788,22 così come singolarmente individuati nel capitolo I in narrativa (sic!); 2) conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA*

S.P.A. a pagare alla Procedura attrice il predetto importo di Euro 1.621.788,22...omissis, oltre agli interessi legali a far tempo dalla notifica del presente atto (sic!) fino al saldo; 3) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il convenuto alla rifusione in favore di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, delle spese, anche generali, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, del presente giudizio";

per il convenuto: "*voglia l'On.le Tribunale adito: I) nel merito, respingere la domanda di revocatoria ex art. 67 L.F. svolta da Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e, per l'effetto, dichiarare pienamente efficaci tra le parti i pagamenti di cui è causa; II) in via istruttoria... omissis; III)* condannare l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Premessa. La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo risultante dalle modificazioni recate dalla legge n. 69 del 2009 (con la sola indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; omessa, quindi, la concisa esposizione dello svolgimento del processo).

2) I fatti incontroversi e quelli documentati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 la Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. (di seguito indicata come "Alitalia") venne ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 347 del 2003, convertito con legge n. 39 del 2004.

Con sentenza emessa il 5 settembre 2008 questo tribunale accertò lo stato di insolvenza di Alitalia.

Con decreto (di cui non è dato leggere la data di emissione nella copia depositata) il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzò l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali rispettivamente appartenenti ad Alitalia e alle altre società del gruppo (doc. 3 fascicolo attore).

Nel periodo compreso fra il 10 aprile 2008 e il 20 agosto 2008 Alitalia eseguì in favore della Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. (di seguito indicata come "Aeroporto") sette pagamenti (anche previa compensazione), per complessivi €. 1.621.788,22 (il dettaglio dei pagamenti è contenuto nelle pagg. 4-7 della citazione introduttiva di questo processo) a titolo di diritti aeroportuali dalla società (a partecipazione pubblica) di trasporto aereo dovuti alla società (a partecipazione pubblica) di gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

3) Le domande, le allegazioni e le difese delle parti. Alitalia in amministrazione straordinaria (di seguito indicata come "Alitalia a.s.") esercita in questo processo azione revocatoria fallimentare (art. 67, secondo comma, l.fall.) chiedendo l'accertamento dell'inefficacia dei pagamenti sopra ricordati e la condanna della società che li ricevette alla relativa restituzione; e ciò sul dedotto presupposto che l'*accipiens* fosse a conoscenza dello stato di insolvenza del *solvens* ai tempi in cui i pagamenti vennero eseguiti.

Quanto alla *scientia decoctionis* di Alitalia da parte di Aeroporto, l'attore deduce che: tale stato era noto a tutti a seguito di una serie numerosa di articoli apparsi sulla stampa specializzata nazionale ed internazionale, nonché sui quotidiani; ulteriore elemento presuntivo era costituito dal giudizio dato, nel periodo, dagli analisti finanziari in ordine ai risultati economico-finanziari di Alitalia ed al valore delle azioni ed obbligazioni da tale società emesse.

Aeroporto chiede il rigetto delle domande contro di lei proposte sostenendo che: i pagamenti in questione sarebbero stati eseguiti nei termini d'uso (e non sarebbero quindi revocabili ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. a), l.fall.); essa non era a conoscenza dello stato di insolvenza di Alitalia, anche perché, tra l'altro, l'ENAC non aveva emesso provvedimenti vietanti la partenza degli aeromobili di Alitalia ai sensi dell'art. 802, secondo comma, cod. nav.; i pagamenti eseguiti a partire dal 24 aprile 2008 erano ex *lege* (art. 1 d.l. n. 80 del 2008) esentati dall'azione revocatoria.

4) Il contenuto della disciplina legge applicabile all'azione di inefficacia dei pagamenti. All'azione principale coinvolta nel processo si applica, in ragione del tempo in cui Alitalia venne assoggettate alla procedura concorsuale, l'art. 67 l.fall. nel testo risultante dalle modificazioni rispettivamente recate: dal d.l. n. 35 del 2005, convertito con legge n. 80 del 2005; dall'art. 4 del d.lgs. n. 169 del 2007.

In particolare, alla luce del contenuto della difesa di Aeroporto, è da riportare per esteso il testo del terzo comma, lett. a), del citato art. 67 l.fall., secondo cui: "*Non sono soggetti all'azione revocatoria:... a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso*".

Inoltre, per quanto di seguito evidenziato, si rammenta che lo stesso terzo comma dell'art. 67 l.fall. rende esenti dall'azione revocatoria: "*d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata*

da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile".

Rilevante infine, in funzione della decisione relativa a parte dei pagamenti oggetto di domanda, è il contenuto dell'art. 1 del d.l. n. 80 del 2008, convertito con legge n. 111 del 2008, recante: "*Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo*" che, dopo aver previsto la concessione ad Alitalia di prestito per €. 300.000.000 per consentire alla società "*di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità*" (comma 1) ed indicato tempi e modi per la relativa restituzione (commi da 2 a 2-sexies), al comma 3 espressamente dispone: "*Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione*".

5) Il merito delle domande di Alitalia c.s. Parte dei pagamenti di cui si discute venne da Alitalia eseguita in favore di Aeroporto nel periodo compreso fra il 24 aprile 2008 e il 20 agosto 2008. In particolare, Alitalia pagò ad Aeroporto: €. 37.857,61 il 24 aprile 2008; €. 231.121,23 il 21 maggio 2008; €. 122.571,47 l'11 giugno 2008: €. 309.405,78 il 27 giugno 2008; €. 313.516,45 il 20 agosto 2008.

Tali pagamenti vennero eseguiti allorché lo stato di insolvenza di tale società era stato proclamato e reso noto a tutti con l'entrata in vigore del citato d.l. n. 80 del 2008, entrato in vigore il 24 aprile 2008 (giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).

La conseguenza è che i pagamenti medesimi, pacificamente effettuati a titolo di diritti aeroportuali, rientrano, per effetto dell'equiparazione, *ex lege specialis* (art. 1, comma 3, del d.l. n. 80), a quelli previsti dall'art. 67, terzo comma, lett. d), l.fall., siccome esentati dalla revocatoria fallimentare.

Manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale del contenuto precettivo dell'art. 1, comma 3, del citato d.l. n. 80 del 2008 (correttamente qualificabile come "*legge-provvedimento*" perché emanato in riferimento alla sola Alitalia) per asserita violazione dell'art. 3 Cost. in ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti e l'assoluta urgenza dell'intervento (che peraltro non evitò l'assoggettamento di Alitalia a procedura concorsuale) che ha indotto il legislatore ad intervenire con un provvedimento di urgenza proprio a tutela di detti interessi (si pensi solo al gran numero di

lavoratori dipendenti coinvolti dalla crisi di Alitalia); non presentando tale scelta margini di arbitrarietà e di irragionevolezza.

Invero, proprio l'entrata in vigore del decreto legge, nel proclamare lo stato di insolvenza di Alitalia, cui lo Stato concesse un prestito di €. 300.000.000 per consentirle "di *fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità*" (e che senza quel prestito sarebbe stata esposta ad una dichiarazione giudiziale di insolvenza fin dal mese di aprile dell'anno 2008), avrebbe determinato, ove non accompagnata dalla esenzione dall'azione revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti in favore degli imprenditori che prestavano i propri servizi e vendevano beni alla società di trasporto aereo, una quanto mai probabile sospensione dei servizi (si pensi ai servizi di carico e scarico di merci, a quelli di pulizia, a quelli di manutenzione) e delle vendite (si pensi alle vendite dei carburanti necessari a consentire il volo degli aeromobili) proprio per timore da parte dei fornitori di tali servizi e dei venditori abituali di beni mobili della revocabilità dei pagamenti che avessero avuto a ricevere.

Con riferimento, poi, ai diritti aeroportuali, da Alitalia pacificamente dovuti ad Aeroporto, la possibilità che i pagamenti degli stessi potessero essere revocati nel proclamato, per legge, stato di insolvenza della società di trasporto aereo, avrebbe verosimilmente indotto, senza il "paracadute" costituito dalla non revocabilità di diritto singolare dei pagamenti medesimi, l'ENAC a non consentire più agli aeromobili di Alitalia il decollo e l'atterraggio nelle aerostazioni in territorio italiano ove Alitalia non avesse pagato i diritti dovuti (come consentito dall'art. 802, secondo comma, cod. nav.); con intuibili conseguenze di segno fortemente negativo sul sistema di trasporto aereo locale.

La scelta compiuta dal legislatore rientra nella sua discrezionalità in quanto non irragionevole o arbitraria.

La domanda revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo compreso fra il 24 aprile 2008 e il 5 agosto 2008 e quella, conseguente alla prima, di restituzione del danaro pagato, sono in conclusione da rigettare perché per gli stessi non sono soggetti alla revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, l.fall. in ragione dell'esenzione da tale azione disposta dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 80 del 2008, convertito con legge n. 111 del 2008, mediante il rinvio formale recettizio al precetto contenuto nel terzo comma, lett. d), dello stesso art. 67 l.fall.

Inoltre le domande di Alitalia a.s. si riferiscono anche ai seguenti due pagamenti: €. 602.932,95, eseguito il 10 aprile 2008; €. 4.358,73, eseguito il 18 aprile 2008.

I pagamenti in questione, relativo a diritti, di natura tariffaria, che Aeroporto riscuoteva per conto dello Stato e dell'ENAC, costituivano la norma per chi, come Alitalia, doveva utilizzare per le propria attività di trasporto l'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Lo stesso era *ex lege* dovuto ad Aeroporto. Aeroporto ha poi efficacemente dimostrato che nel corso degli anni 2006 e 2007 Alitalia tardava sistematicamente nell'eseguire in favore della società di gestione aeroportuale i pagamenti dei diritti aeroportuali dovuti e che tali ritardi avevano in media una durata sostanzialmente equivalente a quella che caratterizzò i pagamenti in questione. Aeroporto tollerava tali ritardi. I cronici ritardi nei pagamenti di cui si discute, relativi a servizi necessari per lo svolgimento dell'attività d'impresa di Alitalia, erano, quanto a durata, sostanzialmente comparabili a quello che caratterizzarono (anche ammessa l'esattezza delle indicazioni che si leggono nelle pagg. 4- della citazione) i due pagamenti eseguiti, rispettivamente, il 10 e il 18 aprile 2008; con la conseguenza che fra le odierne parti sussisteva una consuetudine al pagamento notevolmente tardivo da parte di Alitalia di quanto di volta in volta dovuto ad Aeroporto. Nessuna anomalia degna di nota (diversa dal ritardo) è stata evidenziata da Alitalia quanto alle modalità esecutive di tale pagamento (eseguito mediante bonifici bancari).

Tali elementi, unitariamente considerati, consentono di affermare che gli specifici due pagamenti da ultimo esaminati rientrano fra quelli che l'art. 67, terzo comma, lett. a), l.fall. vuole esenti dalla revocatoria, in quanto effettuati nei termini d'uso fra le due società, seconda modalità e termini da tempo sedimentati nei rapporti fra le stesse.

Le domande relative a tali due ulteriori pagamenti sono dunque per tale motivo da rigettare.

6) La regolamentazione delle spese processuali e l'esecutività della sentenza. Alitalia a.s., soccombente, deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali da quest'ultima anticipate nella misura liquidata in dispositivo (art. 91 c.p.c.); sulla base delle previsioni di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, essendosi esaurita l'attività defensionale in epoca successiva all'entrata in vigore dei nuovi parametri di cui allo stesso decreto (cfr. Cass. S.U.12 ottobre 2012, n. 17405 e n. 17406).

La misura dei compensi è determinata nella media riferita al valore, elevato, della controversia (art. 11 d.m. e tabella A), dal momento che, contrariamente a quanto opinato dal convenuto in nota spese, la controversia non ha alcuna particolare importanza, ovvero complessità.

La presente sentenza è esecutiva per legge quanto al capo di condanna alle spese (art. 282 c.p.c.), secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza, allo stato minoritaria (peraltro con tendenza al consolidamento a partire dalla seconda metà del trascorso decennio), della stessa Corte di cassazione sul punto; dotata però, anche perché fondata su argomenti sviluppati da autorevole e maggioritaria dottrina, di consistente livello di persuasività e, per tale motivo, da condividere (in questo senso, cfr. Cass. 25 gennaio 2010, n. 1283; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262; Cass. 10 novembre 2004, n. 21367; in senso contrario, per l'affermazione secondo cui la condanna alle spese non è esecutiva ex art. 282 c.p.c. quando consegua a sentenza di rigetto non passata in cosa giudicata, cfr., fra le altre, Cass. 12 luglio 2000, n. 9236; Cass. 24 maggio 1993, n. 5837).

P.Q.M.

1) rigetta le domande (di inefficacia e di restituzione) proposte dalla Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria nei confronti della Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a.;

2) condanna la Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in amministrazione straordinaria a rimborsare alla Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate in €. 20.250 per compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge, e in €. 450 per spese.

Così deciso in Roma, dalla sezione fallimentare del tribunale, il 18 dicembre 2013.

Il giudice designato

Marco Vannucci

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Capriani

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi il 7 GEN. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Rita Capriani